

Regolamento della partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini e delle associazioni alla cura dei beni comuni

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni.

Art. 2 – Cittadini attivi e associazioni

1. Tutti i cittadini, singoli o riuniti in associazioni o comitati, possono collaborare con l'amministrazione comunale per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni, attraverso i patti di collaborazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso forme associative, i patti di collaborazione sono sottoscritti dal legale rappresentante.
3. Il comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
4. Gli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile, in cui il Comune può impiegare i giovani a tale fine selezionati.
5. Inoltre sono soggetti dei patti di collaborazione le associazioni che:
 - a) hanno sede nel territorio del Comune di Sambuca Pistoiese e svolgono attività associativa a favore della comunità;
 - b) non hanno fine di lucro;
 - c) sono dotate di statuto, atto costitutivo o accordo associativo.
6. Ai fini del presente regolamento, si intendono come contraenti i soggetti che concludono il patto di collaborazione.

Art. 3 – Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune, i cittadini singoli o associati, le associazioni concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura di beni comuni.

2. Il patto prevede in particolare:
 - a) gli obiettivi e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli art. 16 e 17 del presente regolamento;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione.
 - i) l'eventuale fornitura di materiali, strumenti e dispositivi di protezione individuale di all'art.12;
 - j) l'eventuale affiancamento di personale comunale;
 - k) le forme di vigilanza e controllo sull'andamento della collaborazione, con particolare riferimento alle modalità di rendicontazione;
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di liberalità, da valorizzare mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato.
4. Il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità degli interventi oggetto del patto medesimo e/o dei loro contraenti quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

Art. 4 – Proposte di patto di collaborazione

1. Le proposte di patto di collaborazione possono essere avanzate:
 - a) dall'amministrazione comunale;
 - b) dai cittadini o dalle amministrazioni.

2. I progetti e le proposte di collaborazione sono sottoposti alla preventiva valutazione tecnica dei competenti uffici dell'amministrazione e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. L'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio predispone, sulla base della documentazione presentata e delle valutazioni tecniche acquisite, gli atti necessari alla conclusione del patto di collaborazione e li propone al responsabile dell'ufficio o degli uffici competenti per materia. Qualora verifichi che non sussistono le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, oppure ravvisi una carenza di documentazione l'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e indicando le integrazioni o modifiche necessarie per la eventuale riconsiderazione positiva, con riferimento ai tempi e alle modalità previste dalla L. 241/90. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione da parte del responsabile del servizio competente.

Art. 5 – Interventi di cura o di gestione condivisa di spazi pubblici o di privati a uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la cura, anche occasionale, e la gestione condivisa di uno spazio pubblico o di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini o le associazioni si prendono cura dello spazio, per un periodo definito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto, garantendo la fruizione collettiva del bene.
3. All'interno dello spazio non possono essere realizzate attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.

Art. 6 – Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o privati a uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini interessati. Il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione per interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate obbligatoriamente da: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, resta ferma la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, procedure selettive e di affidamento, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

5. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente, se dovuto. Le procedure relative alle predette autorizzazioni, se dovute sono a carico del Comune o dei cittadini.
6. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura o rigenerazione di edifici e beni immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, i quali dovranno sottoscrivere il relativo patto di collaborazione.

Art. 7 – Formazione e ruolo delle scuole

1. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi sulla cura dei beni comuni rivolti agli studenti e alla famiglie.
2. Il Comune può promuovere e organizzare percorsi formativi finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e ai principi generali di cui al presente regolamento.

Art. 8 – Patti di collaborazione con le scuole

1. Il Comune promuove le proposte di interventi di piccola manutenzione e di valorizzazione e recupero dei beni comuni all'interno dell'intero territorio comunale, da parte delle famiglie di bambini che frequentano le scuole di proprietà comunale.
2. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione dei crediti curricolari.

Art. 9 – Patti di collaborazione con le associazioni culturali

1. Il Comune riconosce l'attività delle associazioni culturali, che sostengono con il proprio apporto l'incremento dell'offerta di servizio messa gratuitamente a disposizione dei cittadini.
2. Sia in collaborazione con tali associazioni, sia in forma individuale, i cittadini possono presentare proposte di patti di collaborazione con le biblioteche e le altre istituzioni culturali comunali nella forma di incontri, corsi, seminari o altre attività di promozione culturale da inserire nella programmazione ordinaria delle attività.

Art. 10 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può disporre esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei cittadini e delle associazioni che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al comma precedente sono disciplinate dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e dal regolamento della tassa dei rifiuti.

Art. 11 – Accesso agli spazi comunali

1. I contraenti i patti di collaborazione possono utilizzare, su richiesta, temporaneamente e a titolo gratuito, spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento in relazione a quanto previsto dal patto di collaborazione.

Art. 12 – Materiali di consumo, attrezzature e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nell'ambito delle disponibilità esistenti e dedicate alle attività previste dal presente regolamento, fornisce quando possibile i beni strumentali e i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.
2. I beni strumentali vengono forniti in comodato d'uso e devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività, salvo il normale deperimento legato all'uso.
3. Le modalità di consegna, utilizzo, custodia e riconsegna sono disciplinate nello specifico patto di collaborazione.
4. Le associazioni devono essere in possesso dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.
5. Le associazioni devono inoltre essere in possesso delle attrezzature conformi alla normativa vigente e idonee allo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.

Art. 13 – Contributi a fronte di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili iscritte nell'apposito capitolo di bilancio, quando possibile alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui essi non siano affrontabili con sostegni materiali.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi ai contraenti i patti di collaborazione a fronte di attività lavorative prestate, siano esse di carattere manuale o intellettuale.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione positiva delle attività svolte e dei costi sostenuti.
5. I contributi possono essere erogati a fronte di costi relativi a:

- a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
 - b) polizze assicurative relative alle attività previste dal patto di collaborazione;
 - c) servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.
6. L'amministrazione comunale si riserva di effettuare in qualsiasi momento, ispezioni e controlli sulla corretta esecuzione di quanto previsto dal patto di collaborazione.

Art. 14 – Autofinanziamento

1. Il Comune ammette le iniziative dei contraenti il patto di collaborazione volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, anche in sede di rendicontazione del patto.
2. il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - b) iniziative di raccolta diffusa di donazioni, finalizzate al sostegno delle attività previste dal patto di collaborazione.

Art. 15 – Comunicazione

1. Il Comune utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune pubblica nel proprio sito web tutti i patti di collaborazione sottoscritti oltre all'avviso pubblico ed agli esiti del medesimo di cui all'art. 4 comma 1 lett.a).
3. Il Comune individua nella sezione nel proprio sito web il luogo virtuale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.

Art. 16 – Prevenzione dei rischi

1. I contraenti il patto di collaborazione devono essere in possesso di un'adeguata formazione, informazione e addestramento, come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/2008, sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura o la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Il patto di collaborazione prevede l'obbligo di coperture assicurative contro gli infortuni, a carico delle associazioni, e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
3. Il patto di collaborazione prevede l'obbligo da parte delle associazioni della sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri volontari.

Art. 17 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura o di rigenerazione dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I contraenti privati il patto di collaborazione assumono, nel periodo di durata e in relazione alle attività previste dal patto stesso, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni comuni oggetto del patto, divenendo così responsabili dei danni eventualmente cagionati per colpa o dolo a terzi e ai beni pubblici, tenendo sollevata e indenne l'amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.